

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

55° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 1985

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861» (1141-B), d'iniziativa dei deputati Casini Carlo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e passim
BATTELO (PCI), relatore alla Commissione .	2, 3, 6 e passim
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	4, 7
DI LEMBO (DC)	5, 6, 7 e passim
GALLO (DC)	4, 7, 8 e passim
GIANGREGORIO (MSI-DN)	10, 15
RICCI (PCI)	12
RUFFINO (DC)	3, 4, 7 e passim
SALVATO (PCI)	5, 12

I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861» (1141-B), d'iniziativa dei deputati Casini Carlo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861», d'iniziativa dei deputati Casini Carlo, Cresco, Testa, Zavattieri, Diglio e Fiandrotti, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Come vi spiegherà il relatore, onorevoli senatori, oggi ci troviamo a dover deliberare unicamente sui punti difformi del disegno di legge inviatoci dalla Camera rispetto al testo da noi predisposto precedentemente. Si tratta di un ulteriore articolo, l'articolo 3, che prevede l'abrogazione della legge n. 861 del 1982. Sembra - e il relatore potrà confermarlo - che tale modificazione sia stata apportata in base al parere espresso dalla Commissione bilancio della Camera che avrebbe rilevato un problema di copertura, che peraltro si riferisce ad una legge già in vigore dal 1982.

Prego il relatore Battello di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

BATTELLO, relatore alla Commissione. I colleghi ricorderanno che questo disegno di legge fu da noi discusso nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, composto di tre articoli, l'ultimo dei quali disponeva l'abrogazione della legge n. 861 del 1982.

Nel corso di una discussione congruamente approfondita noi decidemmo, su conforme parere del Governo, di non approvare l'articolo 3 del testo che ci era pervenuto, mantenendo in tal modo in vigore la legge n. 861.

Tale legge prevede che nel limite dei posti vacanti, nel termine massimo di un quinquennio a decorrere dall'entrata in vigore della legge medesima - quindi con scadenza comunque nel 1987 -, i capi degli uffici dell'amministrazione della giustizia possano assumere per un anno, eventualmente prorogabile, personale con mansioni di autista.

Il disegno di legge di iniziativa parlamentare aveva invece lo scopo di regolarizzare la situazione di detto personale, nel senso di rendere

possibile l'immissione in ruolo del personale precariamente assunto in base alla suddetta legge n. 861. Tale provvedimento rendeva però possibile l'immissione in ruolo del personale precario in quanto assunto entro il 1° giugno 1984. Pertanto sarebbe apparso opportuno il mantenimento dell'efficacia della legge n. 861 del 1982, tenuto conto del fatto che, sia pure nei limiti del quinquennio, essa rende disponibile la copertura (precaria) dei posti comunque vacanti.

Ora, vi fu una lunga discussione sull'articolo 3 anche in questo ramo del Parlamento, posto che il parere della Commissione bilancio, come i colleghi ricorderanno, abbastanza tormentato e alla fine favorevole, era correlato anche alla legge n. 861. Ciò nonostante alla Camera la Commissione bilancio ha condizionato il proprio parere all'abrogazione di tale legge.

A questo punto potrà determinarsi una situazione che però, a mio parere, non va drammatizzata. Ricordo che anche alla Camera il Governo si è battuto affinché tale articolo 3 non abrogasse la legge n. 861 del 1982. Ebbene con l'entrata in vigore di questo provvedimento regolarizzeremo, con l'immissione in ruolo, la posizione del personale assunto in base alla legge n. 861, però solo fino al 1° giugno 1984.

Il personale assunto dopo questa data non potrà trovare sistemazione nei ruoli.

Peraltro è da rilevare anche che l'immissione in ruolo riguarderà, benchè limitatamente al personale assunto a quella data, tutti i posti vacanti all'entrata in vigore del provvedimento in titolo. Quindi i possibili vuoti non coperti da questo disegno di legge, secondo il relatore, saranno molto pochi.

Pertanto, tenuto conto anche che fra qualche anno in ogni caso l'efficacia della legge n. 861 è destinata ad esaurirsi e tenuto conto soprattutto dell'opportunità di porre fine a questo *ping-pong* fra i due rami del Parlamento, il relatore, che pure avrebbe preferito licenziare il testo già approvato dal Senato, raccomanda alla Commissione l'accoglimento del disegno di legge così come pervenutoci dalla Camera dei deputati, in modo che sia possibile dare effetto quanto prima a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Battello per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

RUFFINO. Signor Presidente, innanzitutto vorrei chiedere un chiarimento al relatore e uno al Governo.

Al relatore vorrei domandare quale significato ha il limite del 1° giugno 1984 posto dal disegno di legge in esame.

BATTELLO, relatore alla Commissione. Ha il significato di bloccare l'immissione in ruolo di coloro che sono stati assunti dopo quella data. Si tratta infatti di una norma oggettivamente di favore per determinati soggetti, che prevede però un termine.

RUFFINO. Al Governo vorrei chiedere se può indicare quanti sono gli autisti che, assunti prima del 1° giugno 1984, non sono più in servizio.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non sono in grado di dirlo; è un'informazione di cui non dispongo in questo momento e non penso sia possibile fornirla in seguito se non informalmente. Se l'intenzione della Commissione è quella di approvare il disegno di legge questa mattina, posso solo dire che, nel momento in cui venisse licenziato il provvedimento nel testo accolto dalla Camera, centottanta persone resterebbero escluse.

Anch'io sottolineo l'opportunità di porre fine a questo *ping-pong* - come lo ha definito il relatore - fra i due rami del Parlamento. Il Governo si rimetterà alle decisioni della Commissione, non senza però far presente che è allo studio del Ministero di grazia e giustizia uno schema di disegno di legge, che sarà presentato quanto prima al Consiglio dei Ministri, diretto all'assunzione di seicento nuovi autisti. In tale sede si cercherà anche di risolvere il problema di coloro che non troveranno una sistemazione a seguito dell'abrogazione della legge del 1982.

RUFFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo manifestare la mia perplessità in merito al testo ripropostoci dalla Camera dei deputati. A mio avviso, gli onorevoli colleghi della Camera hanno subordinato la loro valutazione, come ci riferiva opportunamente il relatore, ad un parere espresso dalla Commissione bilancio che riteniamo frutto di un equivoco, alla luce della discussione che si tenne in questa sede e delle dichiarazioni rese dal ministro Martinazzoli. Con la legge del 1982 si intende semplicemente coprire, sia pure precariamente, l'organico degli autisti del Ministero di grazia e giustizia. Ciò rientra nella spesa corrente del Ministero stesso, per cui non vi è alcun accollo ulteriore di oneri sul bilancio dello Stato.

Ora, noi abbiamo una legge che consente di coprire i posti vacanti fino al 1987; il Governo, in definitiva, pur rimettendosi alla Commissione, ritiene opportuno non abrogare questa legge e si trova a dover correre ai ripari con la predisposizione di un provvedimento diretto all'assunzione di ben seicento nuovi autisti. A questo punto mi chiedo quale sia la ragione per cui, allo stato attuale delle cose, mentre riteniamo opportuno sanare la posizione di coloro che precariamente sono stati assunti al 1° giugno 1984, vogliamo abrogare la legge n. 861.

Pertanto, in considerazione delle difficoltà, a tutti note, in cui versa il Ministero di grazia e giustizia per la carenza di autisti, mi appello al relatore affinché sostenga il ripristino del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Quindi, se non ho capito male, in sostanza lei propone un emendamento soppressivo dell'articolo 3.

RUFFINO. Esattamente, signor Presidente.

GALLO. Signor Presidente, concordo pienamente con quanto è stato detto dal collega Ruffino. Anch'io ricordo che il Ministro, quando si ebbe a discutere di questo problema, dichiarò che l'asserita mancanza di copertura di bilancio nasceva da un vero e proprio equivoco. A

questo punto, poichè sono venute da parte del Governo affermazioni estremamente puntuali al riguardo e poichè l'utilità pratica del mantenimento in servizio di quelle centosettanta unità cui poc'anzi faceva riferimento il Sottosegretario è assolutamente fuori discussione, direi che non si tratta tanto di ingaggiare una partita di *ping-pong*, quanto piuttosto di mantenere fermo un punto che mi sembrava essere stato chiarito dal Ministro sufficientemente e in maniera estremamente lucida. Certo, se fossero sopravvenuti elementi nuovi tali da dimostrare come questa mancata copertura di bilancio sia una realtà alla quale non si può far fronte con le spese correnti, il discorso sarebbe diverso, ma ho l'impressione che così non sia e non potrebbe essere.

Ecco quindi che il mantenimento in vigore della legge n. 861 appare estremamente utile, anche per dar modo al Governo, in questi due anni che trascorreranno fino al 1987, di apprestare quel provvedimento di assunzione di nuovi autisti cui il Sottosegretario ha fatto riferimento.

Aderisco pertanto pienamente all'emendamento soppressivo anticipato dal collega Ruffino.

DI LEMBO. Signor Presidente, per quanto riguarda questo disegno di legge, che prevede la possibilità di immissione in ruolo di personale precario per concorso, credo che la soppressione della legge 11 novembre 1982, n. 861 non abbia alcuna importanza anche dal punto di vista giuridico perchè, quando si abroga una legge, questa perde efficacia per l'avvenire e non per il passato. Pertanto possono partecipare al concorso tutti coloro che alla data del 1° giugno 1984 prestavano servizio anche a titolo precario e non vedo perchè dovrebbero rimanere esclusi centosettanta autisti.

Sono gli autisti assunti dopo il 1° giugno 1984 e che comunque non potrebbero partecipare al concorso, si abroggi o meno la legge n. 861.

SALVATO. Per quale motivo verrebbero esclusi?

DI LEMBO. Perchè può partecipare al concorso chi a titolo precario abbia prestato servizio fino al 1° giugno 1984, vigente la legge n. 861. Quelli che sono entrati in servizio dopo tale data non possono partecipare al concorso, sempre in base alla stessa legge n. 861. L'abrogazione della legge, infatti, vale dall'approvazione del disegno di legge n. 1141-B, vale a dire che da quel momento in poi non si consente più ai presidenti e ai procuratori delle corti d'appello o dei tribunali di assumere personale precario.

L'abrogazione della legge del 1982 non ha rilevanza per coloro che abbiano già prestato servizio e, d'altra parte, che quella legge debba essere soppressa, credo lo si possa evincere anche dal fatto che essa non è congruente con il provvedimento che andiamo ad approvare. Viene consentito infatti ad alcuni magistrati di assumere autisti fino al sessantesimo anno di età, continuando a creare del precariato da sistemare successivamente, mentre nel disegno di legge al nostro esame si prevede che può partecipare al concorso chi non ha ancora superato il quarantacinquesimo anno di età. Credo quindi che sia opportuno rimettere ordine in questo ambito.

Poichè l'abrogazione della legge n. 861 vale per l'avvenire, penso che con essa non si pregiudichino gli interessi di tutti coloro che hanno maturato titolo a partecipare al concorso per la immissione in ruolo. Perciò, visto il provvedimento che prevede la copertura di tutti i posti vuoti esistenti nei vari uffici giudiziari che dovremmo approvare a breve scadenza, vista la possibilità che c'è con il disegno di legge n. 1141-B di immettere nei ruoli tutti coloro che intendano partecipare al concorso e che abbiano comunque prestato servizio fino al 1° giugno 1984, visto che l'abrogazione della legge n. 861 non incide affatto sulla sistemazione di coloro che fino al 1° giugno 1984 hanno prestato servizio, pur accettando i rilievi che sono stati fatti in ordine alla spesa, ritengo che il disegno di legge al nostro esame possa essere approvato nello stesso testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ma questi centosettanta autisti di cui si parlava non rimarrebbero comunque fuori?

DI LEMBO. Se hanno superato il quarantacinquesimo anno di età o sono stati assunti dopo il 1° giugno 1984 restano fuori, in caso contrario possono partecipare al concorso indipendentemente dalla soppressione della legge n. 861 che comunque, come ripeto, vale solo per l'avvenire.

PRESIDENTE. Tuttavia, se non possono partecipare al concorso, possono rimanere in servizio.

BATTELLO, *relatore alla Commissione*. Per il termine di un anno prorogabile per un altro anno.

PRESIDENTE. E quindi possono rimanere in servizio precariamente?

DI LEMBO. Perchè rimangano in servizio debbono ricorrere alcune condizioni. Innanzi tutto dovremmo sapere quanti autisti vinceranno il concorso per poi vedere quanti posti rimarranno scoperti. Non è vero infatti che al concorso partecipano tutti coloro che allo stato attuale prestano servizio; vi partecipano anche coloro che non lo prestano più. Quindi dovremmo vedere quanti posti rimarranno scoperti, perchè potrebbe anche darsi il caso che - ove il numero dei partecipanti fosse rilevante - si vadano a coprire posti attualmente occupati da precari.

Pertanto il mantenere o meno in vigore la legge n. 861 per consentire a procuratori o a presidenti di tribunali o di corti d'appello di assumere personale a titolo precario - cosa che mi vedeva e mi vede del tutto contrario - fa parte di un altro discorso che non riguarda il concorso. Non dico che non si debba stabilire il mantenimento in vigore della legge n. 861; dico che comunque l'abrogazione o la vigenza di tale legge non incidono assolutamente sull'espletamento del concorso e quindi non rendono possibile l'eventuale esclusione di centosettanta autisti, perchè essi o hanno titolo a partecipare al concorso o non lo hanno.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Occorrerà trovare una sistemazione successiva.

DI LEMBO. Si tratta di persone che probabilmente hanno superato il quarantacinquesimo anno di età o che sono state assunte dopo il 1° giugno 1984.

GALLO. Signor Presidente, lei lo ha già notato: si tratta di due cose completamente diverse. Una cosa è la sistemazione nell'organico attraverso un vero e proprio concorso, altra cosa è la vigenza di una normativa che consenta la permanenza in servizio di personale precario fino al 1987. Che poi le persone che possono usufruire di questa disposizione siano centosettanta o meno fa parte di un discorso che non attiene assolutamente all'essenza della questione.

Quello che occorre mettere in chiaro è che qui non si sta discutendo della sistemazione attraverso concorso di coloro che sono stati assunti dopo il 1° giugno 1984, ma della loro possibilità di rimanere in servizio. Quindi tutte le considerazioni del senatore Di Lembo mi paiono assolutamente esatte e pertinenti, ma non vengono a scalfire la ragione di opportunità che in definitiva egli stesso ha riconosciuto circa la permanenza in vigore della legge n. 861.

RUFFINO. Condivido anch'io le osservazioni del collega Gallo, pur apprezzando e ringraziando il senatore Di Lembo per gli elementi di chiarimento che ha voluto fornire.

A prescindere dal numero di autisti che sulla scorta delle considerazioni e delle valutazioni del Governo verrebbero dimessi a seguito dell'approvazione di questo disegno di legge, sta di fatto che vi è carenza di personale ausiliario nel Ministero di grazia e giustizia, tant'è vero che il Ministro prevede di portare prossimamente all'esame del Consiglio dei Ministri, e quindi del Parlamento, un disegno di legge che prevede l'assunzione di altri seicento addetti ai servizi ausiliari.

Allora, in questa situazione, chiedo a me e chiedo a voi: dobbiamo abrogare una legge che, in qualche misura, sia pure precariamente, sia pure in modo non del tutto conforme a quello che vorremmo, consente ai titolari capi degli uffici di assumere personale ausiliario quando ne ricorrono le circostanze, quando il posto sia vacante e via dicendo? Veramente mi pare che sia opportuno mantenere in vigore la normativa e che sia opportuno consentire questo, per evitare che al Parlamento, dalla Magistratura, vengano rivolte delle critiche (qualche volta giuste) secondo cui si sono fatte delle grandi riforme, mentre mancano, in definitiva, le strutture e i mezzi per risolvere esigenze che sono di carattere qualche volta elementare.

A me pare opportuno mantenere la norma; mi sembra, altresì, che tale norma non comporti ciò che si pensava: essa è stata abolita dalla Camera dei deputati, a mio avviso, per una falsa prospettiva, cioè perchè essa avrebbe dovuto comportare, secondo la Commissione bilancio, un onere aggiuntivo sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, il che è provato non corrispondere a verità. Infatti le spese relative al personale vacante sono inserite tra le spese correnti del Ministero di grazia e giustizia. In questo caso mi pare opportuno mantenere la norma così

com'è per facilitare l'assunzione di questo personale che risulta vacante, atteso proprio la necessità, che è stata prospettata dal Governo, di dover assumere almeno altre seicento persone che devono svolgere lo stesso incarico di cui alla legge del 1982.

Quindi io insisterei per l'approvazione dell'emendamento abrogativo dell'articolo 3 del disegno di legge pervenuto dalla Camera.

PRESIDENTE. A me dispiacciono solo i ritardi che tutto ciò comporta; anche io sono piuttosto convinto delle ragioni esposte dal senatore Ruffino e dal senatore Gallo, però mi dispiace che questo «palleggiamento» possa portare a dei ritardi ulteriori.

RUFFINO. Signor Presidente, sotto questo profilo direi che il ritardo qui è opportuno perchè è un ritardo che consente alla legge del 1982 di rimanere in vigore e quindi consente di poter coprire dei posti vacanti, mentre invece una approvazione oggi di questa normativa eliminerebbe questa possibilità e quindi creerebbe qualche ritardo. Il ritardo, oggi, invece è salutare ed opportuno e credo che le nostre considerazioni possano essere recepite dai colleghi della Camera e che la norma possa venire varata nel testo licenziato dal Senato.

Ripeto che il ritardo, in questo caso, è salutare.

BATTELLO, relatore alla Commissione. Dico subito che io concluderò nel senso di raccomandare l'approvazione nel testo pervenuto dalla Camera, ed espongo brevemente, arricchendole ulteriormente, le ragioni che in esordio brevemente ho svolto.

Per molta parte concordo con ciò che ha detto il collega Di Lembo per quanto attiene alla analisi della normativa vigente e di quella *in fieri*.

In pratica il problema, secondo me, dovrebbe porsi in questi termini: in base al «già approvato», cioè agli articoli 1 e 2 e in base alla legge ancora oggi vigente, la n. 861, qual è la situazione? Che sia molto chiaro questo: in base al «già approvato», noi immettiamo in ruolo personale assunto entro il 1° giugno 1984, ancorchè non più in servizio, nei limiti dei posti vacanti alla data di entrata in vigore di questa legge. Noi copriamo, quasi certamente, tutti i posti esistenti al 1985, fine giugno; tutti questi posti sono destinati ad essere coperti in via definitiva, eliminando il precariato.

GALLO. Ma non bastano. È questo il punto: non bastano!

BATTELLO, relatore alla Commissione. Adesso svolgo le ulteriori considerazioni.

La legge secondo cui non possono partecipare a questo concorso (che è assai snello e quindi con tempi di effettuazione che è prevedibile siano assai contenuti) coloro i quali siano stati precariamente assunti dal 2 giugno 1984 alla entrata in vigore di questa legge è conseguenza di ciò che abbiamo già deliberato, indipendentemente dalla abrogazione o non abrogazione della legge n. 861.

Qual è l'effetto che deteriormente potrebbe produrre l'abrogazione della legge n. 861? L'unico effetto che questa abrogazione potrebbe

produrre sarebbe di non riuscire a coprire precariamente (ripeto: precariamente) i posti che si renderanno vacanti dal momento dell'entrata in vigore di questa legge fino al 1987. È l'unico effetto che l'abrogazione della legge n. 861 comporta: perchè è l'unico effetto? Perchè mentre la legge che andiamo ad approvare congela i posti vacanti alla data di entrata in vigore di essa legge, la legge n. 861 usava l'espressione «posti vacanti», quindi comunque vacanti fino allo spirare del suo termine di efficacia, che sono i 5 anni a partire dal 1982.

Quindi, la valutazione che in questa sede occorrerebbe fare comparativamente è la seguente: lo svantaggio, conseguente al fatto che per un anno e mezzo (secondo semestre 1985, intero 1986, posto che, con il 1987, il termine della legge n. 861 spiri, si crea la impossibilità di coprire in via precaria i posti che si renderanno vacanti in questo anno e mezzo) è beneficio tale da doverci indurre a differire ulteriormente l'altro beneficio che è oggetto dell'attuale disegno di legge, cioè quello di coprire in via definitiva, risolvendo il precariato, tutti i posti vacanti fino all'entrata in vigore di questa legge e quindi fino alla fine di giugno 1985 (cioè quest'anno)?

La valutazione comparativa che noi dobbiamo fare è questa, perchè l'effetto sicuro della modifica che noi oggi andremmo ad apportare a questo disegno di legge sarebbe di far slittare l'approvazione di questo disegno di legge a dopo le ferie; manterremmo in vigore, d'altra parte, la legge n. 861 la quale è bensì vero che è una utile valvola di sfogo nel senso che rende possibile la copertura dei posti comunque vacanti, ma con un meccanismo di precariato che comunque noi, fino alla fine di giugno 1985, con questa legge, verremmo a risolvere.

Quindi, fatta questa valutazione comparativa, io ritengo che sia più opportuno, proprio in termini di valutazione di congruità, approvare questo disegno di legge e approntare, se questa è la volontà del Governo, gli strumenti perchè, quanto prima, entri in vigore altra legge, cioè sia apprestato un disegno di legge il quale, con la clausola «posti vacanti», renderà possibile la copertura delle vacanze che dal 1° luglio 1985 in avanti si renderanno disponibili, questa volta però non con lo strumento del precariato ma con lo strumento della sistemazione organica.

GALLO. Io vorrei soltanto domandare al relatore se davvero crede che per le persone per le quali verrebbe ad attuarsi la dismissione dal lavoro possa essere argomento sufficientemente consolatorio pensare che c'è una fascia di loro colleghi che dal regime di precariato passano al regime della immissione in organico.

Mi sembrerebbe molto più aderente a quelle che in definitiva sono le esigenze elementari mantenere in vigore questa legge che come lei, senatore Battello, ha giustamente sottolineato, rappresenta una utile valvola di sicurezza fino al 1987. Così facendo, si potrebbe dar modo al Governo di predisporre il disegno di legge cui il Sottosegretario ha fatto riferimento, che prevede l'immissione in ruolo di seicento nuovi autisti e con il quale si potrebbe tener conto anche di tutti coloro che, ad esempio per superamento dei limiti di età, dovrebbero altrimenti essere considerati a parte.

Quindi - e in proposito mi rifaccio di nuovo alle giuste osservazioni del collega Ruffino - dal formalismo e dal professionismo giuridico sarebbe opportuno scendere alla considerazione di quelle che sono esigenze concrete ed esistenziali di qualche decina di collaboratori della giustizia.

Se così non facessimo, si determinerebbe per questi soggetti la brusca decadenza dal posto di lavoro, con un *vulnus* - direbbe il mio amico Martorelli - al più che legittimo interesse di costoro e con una messa in crisi del funzionamento degli uffici.

BATTELLO, *relatore alla Commissione*. Ma, anche mantenendo la legge n. 861, la prospettiva di assumere per un anno, prorogabile di un altro anno, autisti fino al 1987 resterebbe subordinata all'esistenza di vacanze, le quali, dal momento che con l'entrata in vigore del provvedimento in esame tutti i posti saranno presumibilmente coperti, sono ipotetiche.

GALLO. A me sembra che ci siano.

BATTELLO, *relatore alla Commissione*. Ma sono destinate a venire meno, e comunque l'assunzione di personale per uno o due anni rappresenterebbe una copertura precaria.

GALLO. Lei dimentica che vi sono coloro i quali sono stati assunti dopo il 1° giugno 1984 e che non rientrano nella previsione di questo provvedimento, quindi non possono essere considerati ai fini della copertura dei posti vacanti.

BATTELLO, *relatore alla Commissione*. Quelli assunti dal 2 giugno 1984 alla data di entrata in vigore di questo provvedimento, cioè nell'ultimo anno, in pratica hanno di fronte a sé soltanto la prospettiva di un ulteriore anno di servizio e questo nessuno glielo può togliere perchè il disegno di legge in esame opera per il futuro.

GALLO. L'entrata in vigore del provvedimento produrrebbe sì effetti *ex nunc* e quindi non potrebbe essere proiettata nel passato, ma toglierebbe ai procuratori generali, ai procuratori della Repubblica e alle altre categorie indicate dalla legge n. 861 la possibilità di confermare ancora per un anno il personale assunto, eliminando così un momento di sollievo e di respiro necessario in questo periodo per arrivare alla realizzazione dell'assetto definitivo che il Sottosegretario ha enunciato. Ciò non mi sembra molto logico ed umano.

GIANGREGORIO. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione una perplessità che sorge in me. Con il mantenimento in vigore della legge n. 861 verrebbe a crearsi una disparità rispetto al disegno di legge al nostro esame, che riteniamo sarà approvato. In esso è prevista la possibilità di immissione in ruolo di personale che non abbia superato i quarantacinque anni di età e che non sia stato assunto successivamente al 1° giugno 1984. Con la legge n. 861 è consentito assumere personale che non abbia raggiunto invece

i sessanta anni di età, il che indubbiamente determina una grave disparità e discriminazione. I magistrati dunque avranno la possibilità di assumere ulteriore personale perchè l'organico non è ancora completo, ma come si pone la questione? Desidero che tale aspetto mi venga chiarito.

Sul fatto poi che il Ministero possa provvedere in proposito con un disegno di legge entro il 1987 formulo seri e fondatissimi dubbi: probabilmente tutto rimarrà immutato.

È conveniente lasciare ancora in vita questa legge? Se così facessimo, nonostante la parvenza di una regolamentazione del precariato, daremmo ancora a questi magistrati la possibilità di assumere personale, perchè una scusa la troverebbero sempre: per esigenze di servizio, per necessità impellenti, e così via. Quale sarebbe però la condizione di questa gente, assunta fino all'età di sessanta anni, sapendo teoricamente che non potrebbe restare in servizio per più di un anno, prorogabile di un altro anno? Nel momento in cui verranno mandati via - è inutile crearsi delle illusioni - vi sarà una levata di scudi anche da parte loro.

Sono quindi del parere che la legge n. 861 debba essere abrogata, perchè tanto valeva allora che il disegno di legge che stiamo discutendo adesso fosse stato proposto prima dell'immediato scadere della legge n. 861, in modo da risolvere definitivamente la questione del precariato. Lasciare in vigore la legge n. 861 mi sembra un doppione inutile, un arbitrio, direi quasi un abuso, per cui - ripeto - sottopongo alla Commissione questo dubbio e questa perplessità che sono sorte in me.

RUFFINO. Signor Presidente, a me pare che gli argomenti addotti dal senatore Gallo siano decisivi ai fini del mantenimento della legge n. 861. Intanto mi preme chiarire al senatore Giangregorio che i magistrati assumono personale non in modo illimitato per esigenze di funzionalità dell'ufficio, in quanto per legge sono tenuti a rispettare il limite dei posti vacanti nell'organico: l'articolo 1 lo stabilisce espressamente.

È possibile ipotizzare, con l'abrogazione della legge n. 861, la proroga di un ulteriore anno per gli autisti assunti dopo il 1° giugno 1984? A me sembra assolutamente di no: nessun capo dell'ufficio potrebbe farlo in quanto, allorchè il Parlamento abbia deciso tale abrogazione, non ne avrebbe più titolo alcuno. Questo è il problema fondamentale posto dal senatore Gallo. La cifra dei centosettanta autisti assunti precariamente che sarebbero costretti a lasciare il servizio non è una cifra fantastica o fantasiosa che il Ministero ci ha portato, ma è aderente alla realtà. E allora perchè licenziare queste centosettanta persone che svolgono una loro funzione? Tanto più, senatore Battello, i capi degli uffici non potrebbero rinnovare l'incarico se in ipotesi costoro avessero più di quarantacinque anni, perchè andrebbero veramente contro la norma che approviamo, secondo la quale il concorso è riservato ad autisti con un limite massimo di età.

Ciò determinerebbe però disfunzioni nel servizio e situazioni di grave disagio per questi centosettanta (cifra fornita dal Ministero, alla quale non posso non attenermi): da un lato andremmo infatti a

regolarizzare definitivamente alcune posizioni abbastanza limitate, dall'altro creeremmo delle ingiustificate discriminazioni all'interno di queste duecentocinquanta persone (gli ottanta che resterebbero e i centosettanta che se ne andrebbero). Tenete conto inoltre che una parte di quelli che non sono più in servizio ma che sono stati assunti entro il 1° giugno 1984 può rientrare, mentre una parte rilevante deve andare via.

A me sembra una situazione di notevole disagio. Siamo in presenza di una legge che sarà opportuno abrogare totalmente allorché il Governo ci presenterà il disegno di legge che rivede e organizza in maniera più organica tutta quanta la materia.

SALVATO. Io credo che il senatore Battello, nella sua relazione, avesse prospettato soprattutto un'opportunità politica, cioè quella di non drammatizzare lo scontro con la Camera su una questione certamente importante, che però appunto poteva (secondo la valutazione del senatore Battello, ma, prima dell'inizio di questo dibattito, anche nostra) essere presente.

A questo punto, così come si è chiarita nella Commissione la questione, a noi sembra di poter accedere all'ipotesi (credo che in proposito ci sia la formalizzazione di un emendamento) del senatore Ruffino, dicendo subito che noi non siamo per sottovalutare questioni concrete che riguardino anche appunto situazioni di precarietà di personale, ma che nello stesso tempo avvertiamo un'esigenza molto forte, cioè quella che in questo campo, come in altri campi, la si smetta una buona volta con una legislazione di precarietà secondo un indirizzo che riguarda purtroppo non solo, ma soprattutto il Ministero di grazia e giustizia; anche in esso, per una serie di categorie, va avanti ormai da anni questa situazione che crea una serie di inconvenienti non soltanto per la vita di chi fa il precario, ma soprattutto, secondo noi, per la qualità delle prestazioni e per quello che è necessario all'interno dell'amministrazione della giustizia.

Pertanto noi accediamo all'emendamento Ruffino auspicando e chiedendo formalmente al Governo di accelerare i tempi per una definizione generale soprattutto per questo settore.

PRESIDENTE. Effettivamente, in un momento così, cioè di tensione e di bisogni degli uffici giudiziari, per una questione che, dal punto di vista dei rilievi di bilancio (come spiegava il senatore Ruffino), non sembra molto fondata, l'avventurarci a compiere questo atto che certamente significherebbe creare difficoltà ai servizi di autisti dei magistrati e dei capi delle corti a me personalmente lascerebbe molto perplesso.

Io, tutto sommato, pur non essendo così documentato (come i colleghi hanno dimostrato di essere) in questa materia, sarei piuttosto favorevole a tentare di nuovo di rilanciare alla Camera l'idea della non abrogazione.

RICCI. Signor Presidente, dopo la dichiarazione della senatrice Salvato, che ha parlato a nome del nostro Gruppo, vorremmo sentire il relatore.

PRESIDENTE. C'era ancora il senatore Di Lembo che intendeva intervenire.

DI LEMBO. Io credo che lei abbia colto nel segno, signor Presidente; io l'avevo detto: questa legge n. 861, agli effetti del collocamento a riposo e del concorso riservato annuale al quale possono partecipare alcuni austisti è assolutamente ininfluente: è influente solo perchè è stata la causa che ha creato il titolo per accedere a questo concorso.

Io dico comunque però che questa legge non risolve alcun problema: risolve il problema solo in maniera molto parziale perchè va ad assumere alcuni autisti; però, perchè si è stabilita la data del 1° giugno 1984? Perchè i due disegni di legge sono del luglio 1984 e dell'agosto 1984. I due disegni di legge, costituiti da un articolo unico, non prevedevano questo limite del 1° giugno 1984; tale limite fu posto in via di emendamento perchè probabilmente si riteneva di poter far presto e di eliminare ogni precariato.

Adesso, quello che è ingiusto non è l'abrogazione della legge n. 861, ma è proprio il limite del 1° giugno 1984. E la nuova legge che presenterà il Governo dovrà farsi carico anche del nuovo precariato, quello successivo al 1° giugno 1984; pertanto, sarebbe probabilmente il caso di non approvare questa legge e di aspettare il disegno di legge governativo che preveda la collocazione in ruolo, anche attraverso concorsi riservati, di tutto il precariato che si è venuto creando all'entrata in vigore della legge, perchè io credo che questa norma sia contro anche ai principi dell'articolo 3 della Costituzione. Non è possibile sistemare dei precari lasciando fuori altri precari che comunque avrebbero acquisito titolo a partecipare al concorso ove non ci fosse stato quello sbarramento del 1° giugno del 1984.

Ecco perchè dico che il problema dovrebbe essere posto in termini diversi: cioè è giusto che rimanga la legge n. 861 perchè non si è abolito di fatto il precariato, perchè esiste ancora un nuovo precariato del quale noi dovremo tenere conto in sede di successiva legiferazione.

Ecco perchè io dico che probabilmente questo disegno di legge ormai ha fatto il suo tempo e probabilmente non dovrebbe essere neppure approvato.

PRESIDENTE. Sarebbe allora meglio respingerlo *in toto*.

DI LEMBO. Bisognerebbe aspettare una normativa che risolvesse tutto il problema e che non lo risolvesse soltanto dal 1982 al 1° giugno del 1984, ma lo risolvesse anche dal 1° giugno 1984 fino all'entrata in vigore della legge, perchè esiste un nuovo precariato del quale noi dovremo tenere conto.

PRESIDENTE. Questa osservazione del senatore Di Lembo porterebbe a non approvare la legge nel suo complesso perchè quel termine del 1° giugno 1984 è ormai completamente «spiazzato». Tutto, in teoria, è possibile, ma si tratta di due articoli già approvati dalla Camera e dal Senato e, quindi, in un certo senso, già «definitivi». E poi, soprattutto, che cosa succederebbe in concreto? Si creerebbe un ulteriore stato di confusione.

Allora, data proprio questa osservazione, mi sembra che il senatore Di Lembo, che pure era stato così attivo sostenitore (sia pure con una differenza totale di fattispecie) della abrogazione voluta dalla Camera dei deputati, abbia viceversa dato adesso, con il suo discorso, degli ampi spazi perlomeno per ragionare su una soluzione diversa.

Il senatore Battello, che era stato nella sua prima relazione così aperto, si lascia indurre a rivedere le proprie seconde posizioni e ad aderire o, quanto meno, a non opporsi all'emendamento sostenuto anche da alcuni colleghi?

BATTELLO, *relatore alla Commissione*. Dico subito che aderisco all'emendamento così com'è stato formalizzato in quanto questo emendamento rappresenta la volontà della maggioranza della Commissione.

Io avevo ritenuto, per ragioni di opportunità, che sarebbe stato meglio approvare il testo pervenutoci dalla Camera per risolvere questo disegno di legge sul quale continuo ad avere una opinione largamente favorevole, poichè, dopo tutto, permette la immissione in ruolo e quindi la soluzione definitiva della situazione precaria di non piccola parte del personale assunto in base alla legge n. 861.

Quindi, concludendo, io esprimo parere favorevole al mantenimento in vigore della legge n. 861 del 1982 e confido, in termini politici, che questo invio del disegno di legge alla Camera dei deputati non significhi (contrariamente a quanto mi è sembrato di capire dalle parole di qualche altro collega) liquidazione di questo disegno di legge, che continua ad avere in sè stesso elementi di notevole positività.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo opportuno, dato l'orientamento favorevole della Commissione all'emendamento presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori, sospendere brevemente i lavori e riprenderli fra qualche minuto, dopo che avrò preso contatti con il Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati per informarlo sull'andamento della discussione.

BATTELLO, *relatore alla Commissione*. Come relatore, desidero sottolineare che ritengo opportuna questa breve sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è momentaneamente sospesa.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,40 e sono ripresi alle ore 12,05.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione, sul disegno di legge in esame, dianzi sospesa.

Onorevoli colleghi, dai contatti presi con la Commissione giustizia della Camera dei deputati è emerso che quest'ultima è orientata nel senso della abrogazione della legge n. 861.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

È abrogata la legge 11 novembre 1982, n. 861.

I senatori Ruffino, Gallo, Salvato e Marinucci Mariani hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere tale articolo.

GIANGREGORIO. Signor Presidente, mi astengo dalla votazione su questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 3.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modificazioni approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO